

Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. whistleblowing) e per la protezione delle persone che effettuano segnalazioni

**approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 12 dicembre 2023**

INDICE

PREMESSA – IL QUADRO NORMATIVO	pag. 3
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 9
Art. 1 – Scopo della Procedura	pag. 9
Art. 2 – Definizioni	pag. 9
PARTE SECONDA – AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO	pag. 10
Art. 3 – L'oggetto delle segnalazioni	pag. 10
Art. 4 – I soggetti che godono di protezione	pag. 11
PARTE TERZA – LE TUTELE	pag. 8
Art. 5 – Le tutele	pag. 8
Art. 6 – La tutela della riservatezza	pag. 8
Art. 7 – La tutela da eventuali ritorsioni	pag. 9
Art. 8 – Le condizioni per l'applicazione della tutela da eventuali ritorsioni	pag. 11
PARTE QUARTA – I CANALI DI SEGNALAZIONE, IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	pag. 15
Art. 9 – I canali di segnalazione	pag. 15
Art. 10 – I canali di segnalazione interna e il destinatario della segnalazione	pag. 15
Art. 11 – Le segnalazioni anonime	pag. 16
Art. 12 – Il contenuto della segnalazione	pag. 16
Art. 13 – Il procedimento di gestione delle segnalazioni	pag. 17
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	pag. 19
Art. 15 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	pag. 20
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 20
Art. 16 - Diffusione, informazione, formazione e sensibilizzazione	pag. 21
Art. 17 – Sistema disciplinare	pag. 21
Art. 18 – Rinvio	pag. 21
Art. 19 – Approvazione della Procedura e successivi aggiornamenti	pag. 21

PREMESSA

IL QUADRO NORMATIVO

◆ Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, d.lgs. 24/2023) ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione di persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (cd. whistleblowing).

L’obiettivo perseguito dal d.lgs. 24/2023 è quello di stabilire norme minime comuni, volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che effettuano segnalazioni e, per l’effetto, di prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo – pregiudizievoli per l’ente per cui o con cui lavora e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

◆ I soggetti obbligati

I soggetti tenuti al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 sono sia pubblici che privati.

I destinatari del settore pubblico sono:

- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
- le società *in house*;
- gli organismi di diritto pubblico;
- i concessionari di pubblico servizio¹.

I destinatari del settore privato sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

- enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- enti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al d.lgs. 24/2023, ossia enti che operano nei seguenti settori: servizi, prodotti o mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50

¹ Sono concessionari di pubblico servizio gli operatori economici affidatari di contratti di concessione, ossia – secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (cd. Nuovo Codice degli appalti) – di *“contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo”*.

(cinquanta) lavoratori subordinati;

- enti, diversi da quelli sopra indicati, che sono dotati di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, d.lgs. 231/2001), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Ai fini del computo della media annua dei lavoratori subordinati, si deve fare riferimento alla media annua dei lavoratori impiegati al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in corso, come indicata nella visura camerale; per i soggetti di nuova costituzione, invece, si deve fare riferimento all'anno in corso, sulla base delle risultanze della visura camerale come trimestralmente aggiornata.

◆ L'ambito di applicazione

Le tipologie di violazioni che possono essere oggetto di segnalazione e le modalità per effettuare le segnalazioni variano in base:

- all'oggetto della violazione;
- alla natura pubblica o privata del soggetto per o con cui lavora il segnalante;
- alle caratteristiche del soggetto privato per o con cui lavora il segnalante.

Per i soggetti del settore pubblico, le segnalazioni possono:

- avere a oggetto violazioni sia del diritto nazionale² sia della normativa europea³;

² Nella categoria delle violazioni del diritto nazionale rientrano:

- gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi da quelli specificamente individuati come violazioni della normativa europea;
- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 diverse da quelle specificamente individuate come violazioni della normativa europea.

³ Nella categoria delle violazioni della normativa europea rientrano:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa europea indicata nell'Allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si indicano i cd. reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, si indicano le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è quello di ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, si pensi a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti

- essere effettuate attraverso: il canale interno, il canale esterno, la divulgazione pubblica o la denuncia alla Autorità giudiziaria o contabile.

Per i soggetti del settore privato, operano invece diversi regimi. In particolare:

- negli enti privati che non hanno raggiunto la media annua di 50 lavoratori subordinati e hanno adottato il modello organizzativo 231, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;
- negli enti privati che hanno impiegato la media annua di almeno 50 lavoratori subordinati e hanno adottato il modello organizzativo 231, le segnalazioni possono:
 - avere a oggetto: condotte illecite o violazioni del modello organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso il canale interno;
 - avere a oggetto violazioni della normativa europea ed essere effettuate attraverso: il canale interno, il canale esterno, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- negli enti privati che hanno impiegato la media annua di almeno 50 lavoratori subordinati e non hanno adottato il modello organizzativo 231
e
- negli enti privati che, a prescindere dalla media annua dei lavoratori subordinati impiegati, operano nei seguenti settori: servizi, prodotti o mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente

le segnalazioni possono:

- avere a oggetto violazioni della normativa europea;
- essere effettuate attraverso: il canale interno, il canale esterno, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

◆ **I soggetti legittimati a effettuare segnalazioni e i soggetti che godono di protezione**

I soggetti legittimati a presentare segnalazioni, sia a enti pubblici sia a enti privati rientranti in una delle categorie di cui al punto precedente, sono i seguenti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;

restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso enti pubblici o privati che forniscono beni o servizi a terzi.

Le misure di protezione previste dal capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano:

- alle persone che segnalano violazioni di cui sono venute a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta in qualità di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti, titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e, in particolare:
 - ai facilitatori, così come definiti nel successivo articolo 2, lettera b);
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali quest'ultimo lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le misure di protezione si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto di lavoro o professionale non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla conclusione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro o professionale, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

◆ I canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- canale di segnalazione interna, istituito e gestito a cura dei soggetti del settore pubblico e dei soggetti del settore privato ai quali si applica il d.lgs. 24/2023;
- canale di segnalazione esterna, istituito e gestito a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- divulgazione pubblica, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

◆ I canali di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato ai quali si applica il d.lgs. 24/2023 sono tenuti a:

- definire in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione;
- predisporre e attivare appositi canali di segnalazione interna.

Per essere ritenuti idonei, i canali di segnalazione interna devono:

- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- consentire di effettuare le segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforme online), o in forma orale, attraverso linee telefoniche ovvero con sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto/i soggetti al quale/ai quali è affidata la gestione delle segnalazioni;
- individuare la persona/le persone alla quale/alle quali è affidata la gestione delle segnalazioni;
- definire le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione.

◆ **Il canale di segnalazione esterna**

Il canale di segnalazione esterna è previsto per le segnalazioni effettuate nell'ambito:

- di soggetti pubblici;
- di soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati oppure di soggetti privati che operano nei seguenti settori: servizi, prodotti o mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Le segnalazioni esterne sono rivolte all'ANAC e sono effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica appositamente attivata dall'Autorità, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro con i soggetti a ciò preposti fissato in un tempo ragionevole.

I canali di segnalazione esterna attivati da ANAC garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel precedente comma o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della

stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

◆ **La divulgazione pubblica**

La divulgazione pubblica è prevista nell'ambito:

- di soggetti pubblici;
- di soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati oppure di soggetti privati che operano nei seguenti settori: servizi, prodotti o mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

◆ **La denuncia alla Autorità giudiziaria o contabile**

I soggetti tutelati possono altresì valutare di rivolgersi alle Autorità competenti, giudiziarie o contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

◆ **Le tutele**

Il sistema di protezione stabilito dal d.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- previsioni in materia di rinunce e transazioni.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Scopo della Procedura

1. La presente Procedura ha lo scopo di dare concreta attuazione al d.lgs. 24/2023 nell'ambito di CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI - CIF S.r.l. (di seguito, CIF) e, in particolare:
 - di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni una conoscenza di base delle disposizioni del d.lgs. 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele ivi previste;
 - di disciplinare le modalità di ricezione e di gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente Procedura si intende per:
 - a) <contesto lavorativo>: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - b) <facilitatore>: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - c) <persona coinvolta>: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
 - d) <persona segnalante> o <segnalante>: la persona fisica che effettua la segnalazione di

- informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- e) <ritorsione>: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - f) <seguito>: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
 - g) <Società>: CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI – CIF S.r.l. (di seguito, CIF);
 - h) <violazioni>: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Con specifico riferimento a CIF le violazioni oggetto del presente Procedura consistono in “*condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti*”.

PARTE SECONDA

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

ART. 3 – L'oggetto delle segnalazioni

1. CIF rientra tra gli enti privati tenuti al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 esclusivamente perché ha adottato il Modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), prima parte, del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni possono, pertanto, avere a oggetto soltanto condotte illecite rilevanti per la disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello organizzativo e possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno.
2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, le segnalazioni possono riguardare sia violazioni già commesse sia violazioni non ancora commesse che il segnalante, sulla base di concreti elementi, ragionevolmente ritenga che possano essere commesse. Sempre nell'ambito di cui al precedente comma 1, possono essere oggetto di segnalazione anche condotte volte ad occultare le violazioni commesse o ritorsioni commesse a seguito della segnalazione.
3. Le segnalazioni non devono avere a oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni già totalmente di dominio pubblico e informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
4. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:
 - alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro di quest'ultimo o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, come previsto dall'art. 1,

comma 2, lettera a), del d.lgs. 24/2023;

- ai restanti casi disciplinati dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 24/2023⁴.

ART. 4 – I soggetti che godono di protezione

1. Le tutele di cui alla presente Procedura si applicano alle persone che segnalano le violazioni di cui al precedente articolo 3 di cui sono venute a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta a favore di CIF, in qualità di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso enti pubblici o privati che forniscono beni o servizi a CIF, quando:
 - il segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al precedente articolo 3;
 - la segnalazione è stata effettuata con le modalità e in conformità a quanto previsto nella presente Procedura.
2. Le tutele di cui alla presente Procedura si applicano, altresì:
 - ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e, in particolare:
 - ai facilitatori, così come definiti nel precedente articolo 2, lettera b);
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
 - agli enti di proprietà del segnalante o per i quali quest'ultimo lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
3. Le tutele riconosciute dalla presente Procedura si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:
 - quando il rapporto di lavoro o professionale non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi

⁴ art. 1, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 24/2023:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

...

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

- precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
 - successivamente alla conclusione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro o professionale, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

PARTE TERZA

LE TUTELE

ART. 5 – Le tutele

1. La presente Procedura è volta ad assicurare:
 - la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - la tutela del segnalante, nonché dei soggetti e degli enti di cui al precedente articolo 4, da eventuali ritorsioni conseguenti alla segnalazione effettuata.

ART. 6 – La tutela della riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione effettuata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identità.
4. E' dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, nonché nella procedura di segnalazione interna, quando la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui al

precedente comma 2, sia indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto.

5. CIF tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
6. Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
7. E' vietato a chiunque violare l'obbligo di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

ART. 7 – La tutela da eventuali ritorsioni

1. CIF vieta ogni forma di ritorsione nei confronti delle persone e degli enti di cui al precedente articolo 4 in conseguenza della segnalazione effettuata.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni, se poste in essere in ragione delle segnalazioni:
 - a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e. le note di merito negative o le referenze negative;
 - f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h. la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
 - i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa a detta conversione;
 - j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese le perdite di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
3. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

4. I soggetti di cui al precedente articolo 4 licenziati a causa della segnalazione effettuata hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro.
5. L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del predetto divieto.
6. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 4, si presume che tali comportamenti, atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte, atti od omissioni sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
7. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dai soggetti di cui al precedente articolo 4, se tali soggetti dimostrano che è stata effettuata una segnalazione e di avere subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.
8. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

ART. 8 – Le condizioni per l'applicazione della tutela da eventuali ritorsioni

1. Le misure di protezione previste dalla presente Procedura in caso di ritorsioni si applicano ai soggetti di cui al precedente articolo 4 quando:
 - il segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della presente Procedura;
 - la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto nella presente Procedura.
2. I motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Le tutele previste dalla presente Procedura non sono garantite e al segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile e in conformità al sistema disciplinare di cui al Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:
 - la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
 - la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

PARTE QUARTA
I CANALI DI SEGNALAZIONE,
IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E LA LORO GESTIONE

ART. 9 – I canali di segnalazione

1. Ai fini della presente Procedura, le segnalazioni di cui al precedente articolo 3 possono essere effettuate esclusivamente attraverso i canali di segnalazione interna istituiti e gestiti a cura di CIF.

ART. 10 – I canali di segnalazione interna e il destinatario delle segnalazioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023, CIF ha attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2. In particolare, le segnalazioni a CIF possono essere effettuate:
 - in forma scritta, con modalità informatiche, attraverso una apposita piattaforma online, dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere esclusivamente il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza nominato da CIF ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 (di seguito OdV), al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute;
 - in forma orale, in via telefonica, direttamente al componente monocratico dell'OdV, previa richiesta a quest'ultimo di appuntamento telefonico dedicato, che verrà fissato entro un termine ragionevole, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla avvenuta ricezione della richiesta, da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: arimondi@galilex.eu;
 - mediante un incontro diretto con il componente monocratico dell'OdV, che verrà fissato in luogo riservato entro un termine ragionevole, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: arimondi@galilex.eu.
3. La segnalazione interna erroneamente presentata con modalità diverse da quelle previste al precedente comma 2 e/o a un soggetto diverso dal componente monocratico dell'OdV è trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, a cura del soggetto che l'ha ricevuta, che dà contestualmente notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione.
4. Nei casi in cui, su iniziativa del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un colloquio telefonico, lo stesso, previo consenso del segnalante, è soggetto a registrazione. Al termine del colloquio, il componente monocratico dell'OdV rilascia al segnalante l'avviso di

ricevimento della segnalazione e la annota su un apposito Registro riservato, custodito a cura dello stesso componente monocratico dell'OdV.

5. Nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con il componente monocratico dell'OdV la stessa è documentata a cura del componente monocratico dell'OdV mediante contestuale redazione di un apposito verbale. Al termine dell'incontro, il verbale, previa lettura ed eventuali rettifiche, viene contestualmente sottoscritto dal componente monocratico dell'OdV e dal segnalante. Al verbale è allegata la documentazione eventualmente prodotta dal segnalante. Il componente monocratico dell'OdV rilascia contestualmente al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione e la annota su un apposito Registro riservato, custodito a cura dello stesso componente monocratico dell'OdV.

ART. 11 – Le segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
2. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e non sono pertanto soggette alle misure di protezione previste dalla presente Procedura.
3. Il segnalante, successivamente identificato, che segnala di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste dalla presente Procedura.
4. Il componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, al fine di renderle tracciabili nel caso in cui il segnalante, successivamente identificato, segnali di avere subito ritorsioni a causa della segnalazione effettuata.

ART. 12 – Il contenuto della segnalazione

1. Al fine di consentire al componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione delle segnalazioni, di svolgere efficacemente tutte le verifiche conseguenti, è necessario che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata. In particolare, è necessario che la stessa contenga:
 - a) nome, cognome e dati di contatto del segnalante;
 - b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
 - d) le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
 - e) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno

- posto in essere i fatti segnalati;
- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - g) l'indicazione/l'allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
 - h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

ART. 13 – Il procedimento di gestione delle segnalazioni

1. Il componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è tenuto a:
 - mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
 - dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
 - fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento o, comunque, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
 - mettere a disposizione informazioni chiare sui canali di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni, contenute nella presente Procedura, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni a CIF che intrattengono con la stessa rapporti giuridici, così come meglio definiti nel precedente articolo 4, mediante pubblicazione sul sito web della Società.
2. Il componente monocratico dell'OdV è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.
3. In via preliminare, compete al componente monocratico dell'OdV valutare l'ammissibilità della segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023. A tale fine, il componente monocratico dell'OdV valuta in particolare:
 - a) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;
 - b) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;
 - c) la competenza di CIF sulle questioni segnalate;
 - d) la manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti;
 - e) l'assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.
5. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il componente monocratico dell'OdV può chiedere al segnalante elementi integrativi.

6. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023 e, segnatamente, della presente Procedura, il componente monocratico dell'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il componente monocratico dell'OdV può, tra l'altro:
 - chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
 - acquisire atti e/o documenti dagli uffici di CIF e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
 - acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.
7. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il componente monocratico dell'OdV ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.
8. Qualora, invece, ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il componente monocratico dell'OdV provvede a:
 - comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
 - adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.
9. In ogni caso, non spetta al soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.
10. L'attività svolta dal componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è verbalizzata.
11. Il componente monocratico dell'OdV è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza.
12. Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo adeguato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Ferma l'informativa al segnalante nel rispetto di tale termine, ove ricorrano giustificate ragioni, debitamente motivate, il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in mancanza, entro sei mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.
13. Il componente monocratico dell'OdV è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante l'esito

finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

14. E' vietato a chiunque ostacolare o tentare di ostacolare le segnalazioni e il corretto svolgimento del procedimento di gestione delle stesse, così come disciplinato nel presente articolo.
15. Il componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è tenuto a dare corso alle attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute con la massima diligenza e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal presente articolo.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

1. CIF effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.
3. I diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003⁵.
4. CIF effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. CIF ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di

⁵ Art. 2-undecies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196:

1. *I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:*

...

f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

...

2. ...

3. *Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere le finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti fondamentali possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.*

sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

In particolare:

- ha individuato nel componente monocratico dell'OdV il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera sotto la diretta autorità di CIF, titolare del trattamento, e ha ricevuto specifiche istruzioni;
- prima di procedere al conferimento dell'incarico di cui sopra, ha verificato che il componente monocratico dell'OdV sia dotato di idonea formazione, competenza ed esperienza, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003;
- ha adottato, quale canale per le segnalazioni interne, la piattaforma messa a disposizione da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., provvedendo alla designazione di tale soggetto in qualità di responsabile del trattamento;
- ha adottato modalità alternative per la presentazione delle segnalazioni interne tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- ha individuato i soggetti che, a causa di errori nella presentazione delle segnalazioni, potrebbero esserne i destinatari e ha fornito loro specifiche istruzioni affinché trasmettano la segnalazione al componente monocratico dell'OdV entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

ART. 15 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni pervenute a CIF e la relativa documentazione, nonché gli atti e i documenti formati/raccolti nel corso delle verifiche svolte dal componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ciascuna segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 6 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679⁶.
2. La registrazione, previo consenso del segnalante, della segnalazione effettuata in via telefonica e il verbale, completo della documentazione allo stesso allegata, redatto a cura del

⁶ Art. 5, paragrafo 1, lettera e), Regolamento (UE) 2016/679:

d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (<limitazione della conservazione>)

componente monocratico dell'OdV, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro, sono soggetti ai tempi di conservazione di cui al primo comma.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – Diffusione, informazione, formazione e sensibilizzazione

1. La presente Procedura sarà esposta nei luoghi di lavoro, con modalità tali da renderla facilmente accessibile e consultabile, e pubblicata sul sito web di CIF alla pagina "*Whistleblowing*".
2. Il contenuto della presente Procedura sarà oggetto di una apposita sessione formativa, rivolta a tutto il personale, all'esito della sua approvazione e, successivamente, sarà oggetto delle periodiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale in accordo con quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CIF ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001.
3. CIF adotterà altresì ogni più opportuna iniziativa volta a portare la presente Procedura a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali intrattiene rapporti, affinché la rendano nota ai loro dipendenti e collaboratori.

ART. 17 – Sistema disciplinare

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Procedura è soggetta ai precetti e alle sanzioni stabilite nel capitolo 8 della Parte Generale del Modello organizzativo adottato da CIF ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001, al quale si rinvia.

ART. 18 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Procedura si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell'Autorità, nonché al Modello organizzativo adottato da CIF.

ART. 19 – Approvazione della Procedura e successivi aggiornamenti

1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di CIF con delibera in data 12 dicembre 2023, con vigore a far data dal 17 dicembre 2023.
2. Gli aggiornamenti della presente Procedura entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di CIF, ovvero nella diversa data

indicata nella delibera di approvazione, e verranno via via pubblicati sul sito web della Società, alla pagina "*Whistleblowing*".